

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
NELL'AMBITO DELLE RETI CLINICHE FUNZIONALI INTERAZIENDALI  
PER LA GESTIONE INTEGRATA INTERAZIENDALE DEI PAZIENTI CON  
PATOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOVASCOLARE NON IN RETE TEMPO  
DIPENDENTE**

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea - partita IVA 06019571006 - con sede legale in Roma, Via di Grottarossa, n. 1035 - rappresentata dal Direttore Generale e legale rapp.te pro-tempore, Dott.ssa Daniela Donetti, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, in seguito denominata per brevità "AOU Sant'Andrea";

E

La ASL di Rieti, cod. fisc./P.IVA 00821180577, con sede legale in Rieti – Via del Terminillo, 42 - 02100, in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.t. pro-tempore, Dott. Mauro Maccari, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale aziendale;

Congiuntamente denominate "Parti",

**PREMESSO**

- che le Aziende Sanitarie e Ospedaliere sono orientate alla realizzazione e alla diffusione di reti cliniche interaziendali, al fine di dare una risposta sempre più concreta ai bisogni dei cittadini;
- che l'approccio multidisciplinare integrato offre la migliore garanzia di qualità e di efficienza del percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale;
- che attraverso le reti cliniche funzionali interaziendali, si intende perseguire l'obiettivo di garantire un trattamento sempre più personalizzato basato sulle condizioni specifiche del singolo individuo;
- che le reti cliniche funzionali interaziendali rappresentano un serbatoio di competenze (competenze tecnico-professionali e competenze organizzative) e tecnologie che diventano patrimonio dell'intero SSR che, di conseguenza, è in grado di fornire risposte di grande valore;
- che nell'ottica di quanto sopra evidenziato, l'ASL di Rieti con nota prot. ASL Rieti n. 5991 del 23/01/2024 ha richiesto alla AOU Sant'Andrea l'attivazione di un rapporto convenzionale per la gestione integrata interaziendale dei pazienti con patologie del sistema cardiovascolare non in rete tempo dipendente;
- che l'AOU Sant'Andrea si rende disponibile ad avviare una collaborazione con l'ASL di Rieti attraverso la costituzione di una rete interaziendale funzionale per la gestione delle patologie del sistema cardiovascolare non in rete tempo dipendente;
- che la Rete potrà avvalersi dell'Heart Team, quale strumento che consente un confronto fondato su un approccio multidisciplinare sfruttando le competenze del cardiologo clinico, dei cardiologi interventisti, dei cardiocirurghi, degli esperti di imaging, degli anestesisti, etc.;
- che il presente Accordo garantirà ai pazienti dell'Asl di Rieti l'accesso alla valutazione in Heart Team, ovvero a consulenze relative a procedure di emodinamica strutturale, incluse TAVI e MITRACLIP e, contestualmente, consentirà agli emodinamisti della predetta ASL di acquisire le competenze relative alle procedure di emodinamica strutturale; I dirigenti medici della Asl di Rieti, svolgeranno tale attività in qualità inizialmente di secondo operatore attivo e

progressivamente di primo operatore in affiancamento a un professionista dell'AOU Sant'Andrea, in particolare per i pazienti provenienti dalla ASL di Rieti;

- che la presente collaborazione persegue i seguenti obiettivi di carattere generale:
  1. mantenere la qualità elevata delle prestazioni e garantire maggiore sicurezza nella erogazione delle cure attraverso la concentrazione della casistica per le risposte a maggiore complessità organizzativa e tecnologica;
  2. garantire l'accessibilità a percorsi clinici avanzati anche per la popolazione distante dai centri di alta specializzazione promuovendo al contempo il concetto di prossimità riducendo, ai tempi strettamente necessari, la permanenza negli Hub (percorsi facilitanti tra livelli, equipe itineranti, precoce rinvio alle strutture di prossimità);
  3. raggiungere una flessibilità organizzativa in modo da rispondere proattivamente ai cambiamenti dei bisogni sanitari evitando le duplicazioni delle prestazioni e la sovrapposizione di interventi;
  4. avere a disposizione un serbatoio di competenze e tecnologie che diventano patrimonio dell'intero SSR che di conseguenza è in grado di fornire risposte di grande valore (value) e di pianificare un recupero di efficienza con investimenti mirati e ottenere possibili risoluzioni a problemi legati alle carenze di dotazione organica/strutturale/diagnostica;
- che detti obiettivi saranno monitorati attraverso specifici risultati attesi e indicatori, quali
  1. miglioramento dell'assistenza riducendo i disagi;
  2. riduzione della mobilità passiva grazie ad una offerta più attrattiva e accessibile;
  3. accrescimento del livello di expertise dei professionisti;
- che le Parti perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse fondato sull'ampliamento e sul miglioramento della capacità di assistenza sanitaria;

## **VISTO**

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. che prevede espressamente che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

## **TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

### **Articolo 2 Oggetto**

La ASL di Rieti e l'AOU Sant'Andrea costituiscono con il presente atto un Accordo di collaborazione avente per oggetto la gestione integrata interaziendale dei pazienti con patologia del sistema cardiovascolare non in rete tempo dipendente nell'ambito della realizzazione di un progetto più ampio di Reti interaziendali, come descritto diffusamente nelle premesse parte integrante del presente atto.

### **Articolo 3**

#### **Modalità operative e organizzative**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo verranno rese dai Dirigenti Medici dell'AOU Sant'Andrea e saranno articolate con diverse modalità operative (in presenza e/o in telemedicina) nelle sedi dell'AOU Sant'Andrea e presso l'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, secondo le seguenti modalità:

1. protocollo operativo di cui all'allegato 1 che risulta parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. ulteriori accordi operativi proposti dalle Direzioni sanitarie ospedaliere che verranno validati dalle rispettive Direzioni aziendali.

I Referenti clinici del presente Accordo, individuati al successivo articolo 4, conddivideranno i percorsi operativi relativi alle patologie del sistema cardiovascolare non in rete tempo dipendente provvedendo al loro sviluppo e aggiornamento ed effettuando il costante monitoraggio sull'applicazione degli stessi.

### **Articolo 4**

#### **Referenti delle Parti**

Ciascuna delle Parti indica un Referente per le attività oggetto del presente Accordo.

Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo nonché di monitorarne costantemente il regolare svolgimento.

- Il Referente della ASL di Rieti è il Dott. Amir Kol e-mail: a.kol@asl.rieti.it;
- Il Referente dell'AOU Sant'Andrea è il Prof. Emanuele Barbato - e-mail: emanuele.barbato@ospedalesantandrea.it emanuele.barbato@uniroma1.it;

### **Articolo 5**

#### **Decorrenza e Durata**

Il presente Accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, salvo recesso anticipato da esercitarsi in forma scritta da notificare a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg. L'eventuale rinnovo dovrà essere nuovamente autorizzato ed approvato con la stessa modalità previste per l'approvazione del presente atto.

### **Articolo 6**

#### **Aspetti economici**

Le attività effettuate dai dirigenti medici dell'AOU Sant'Andrea in modalità di telemedicina sono svolte durante l'orario di servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Le attività *in presenza di cui all'allegato 1* sono svolte fuori dall'orario di servizio, in regime ALPI, ai sensi degli artt. 115 e 117 del CCNL Area Sanità 2016- 2018.

Ai fini della determinazione del corrispettivo economico:

- per le prestazioni sanitarie erogate dai Dirigenti medici dell'AOU Sant'Andrea, al di fuori dell'orario di servizio presso le strutture della ASL di Rieti si stabilisce che il valore economico di riferimento è il seguente:
  - € 60,00 (iva esente) oltre Irap per ogni ora di presenza;
  - rimborso spese di viaggio, pari a 1/5 del costo del carburante e con rendicontazione certificata dei giorni in cui avviene da parte dei professionisti.
  
- Per le attività formative di cui all'allegato 1 svolte dai Dirigenti medici dell'AOU Sant'Andrea al di fuori dell'orario di servizio si stabilisce il seguente valore economico di riferimento:
  - € 60,00 (iva esente) oltre Irap per ogni ora di attività formativa svolta.

Non è prevista valorizzazione economica per l'attività professionale svolta in modalità di telemedicina in quanto ricompresa nell'orario istituzionale.

### **Articolo 7** **Procedure di addebito e controllo**

Il Referente dell'AOU Sant'Andrea trasmetterà al Referente della ASL di Rieti, entro il giorno 10 di ciascun mese, il riepilogo delle prestazioni eseguite, sottoscritto dal Dirigente Medico che ha espletato le attività. Il Referente Asl di Rieti, verificato quanto ricevuto, lo trasmetterà all'ufficio competente della Asl di Rieti

La Asl di Rieti emetterà ordine elettronico ai sensi del D.M. 07/12/18 art. 3 co. 4 a seguito del quale l'AOU Sant'Andrea richiederà emissione fattura elettronica al preposto ufficio.

Le attività effettuate dai dirigenti medici dell'AOU S. Andrea in modalità di telemedicina non costituiranno valorizzazione economica per i professionisti essendo tale attività svolta in orario istituzionale.

L'ASL di Rieti provvederà a versare, entro il trimestre successivo a quello di riferimento, le somme spettanti all'AOU Sant'Andrea risultanti dalla fattura elettronica, tramite bonifico bancario.

I pagamenti saranno effettuati dall'ASL di Rieti a mezzo bonifico bancario mediante Girofondi pagamento di tesoreria 61 n. di contabilità Speciale 0306132 acceso presso la Banca di Italia.

### **Articolo 8** **Aspetti assicurativi**

Nell'ambito della presa in carico dei pazienti, ciascuna delle due Aziende provvede a garantire la Responsabilità civile per le attività svolte dai singoli professionisti delle due Aziende.

Nell'ambito delle attività ambulatoriali, la ASL di Rieti garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile, per qualunque accadimento verificatosi in ragione dell'attività effettuata dal professionista dell'AOU Sant'Andrea.

Le Parti cureranno, nell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, l'efficienza e la disponibilità dei mezzi tecnici, nonché di tutto il personale sanitario di supporto, salvaguardando comunque l'autonomia professionale del personale medico.

## **Articolo. 9**

### **Obblighi in materia di radioprotezione della ASL di Rieti**

La classificazione di radioprotezione del personale esterno viene assicurata dall'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza e il giudizio di idoneità che ne consegue viene rilasciato dal Medico Autorizzato del medesimo Ente.

La ASL di Rieti nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire al personale esterno gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione della ASL di Rieti, sentito l'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza, eccezion fatta per dispositivi di protezione individuale personalizzati (Es: occhiali anti-x graduati).

L'Ente di appartenenza del personale esterno si impegna a garantire la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, nonché la formazione specifica in materia di radioprotezione di cui al d.lgs. 101/20. La ASL di Rieti deve provvedere a informare il personale esterno sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività del personale.

Qualora il personale esterno sia classificato come "Esposto di Categoria A" il giudizio è riportato sul Libretto Personale di Radioprotezione, che dovrà essere presentato ogni qualvolta accede alle strutture della ASL di Rieti.

L'Esperto di Radioprotezione della ASL di Rieti provvede a compilare il Libretto Personale di Radioprotezione con periodicità almeno semestrale riportando le dosi assorbite dal personale esterno. L'Ente di appartenenza del personale esterno si impegna a rispettare quanto previsto dall'Art. 112 del d.lgs. 101/20.

La ASL di Rieti si impegna a rispettare quanto previsto dall'Art. 113 del d.lgs. 101/20.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di cui agli Artt. 112 e 113 del d.lgs. 101/20, l'Ente di appartenenza del personale esterno e la ASL di Rieti devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati.

L'Ente di appartenenza del personale esterno e la ASL di Rieti concordano di concerto il seguente Vincolo di Dose ai sensi dell'Art. 112 punto 1 lettera c) e lettera l) come di seguito stabilito.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria A:

Corpo Intero	3,00 mSv/semestre;
Arto/Pelle	80,00 mSv/semestre;
Cristallino	3,00 mSv/semestre.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria B:

Corpo Intero	2,50 mSv/semestre;
Arto/Pelle	25,00 mSv/semestre;
Cristallino	2,50 mSv/semestre.

Qualora il giudizio di idoneità debba essere rinnovato durante il periodo di frequenza presso la ASL di Rieti, sarà compito dell'Ente di Appartenenza provvedere al rinnovo del giudizio.

## **Articolo. 10**

### **Obblighi dell'AOU Sant'Andrea in materia di tutela della salute del lavoratore e in materia di radioprotezione**

L'AOU Sant'Andrea, assicura la sorveglianza sanitaria (SSO-D.lgs 81/08 smi e Dlgs 101/20 smi) per i lavoratori, certificata con giudizio di idoneità per l'attività prevista e rischio specifico in riferimento al periodo di collaborazione tra ASL Rieti e l'AOU Sant'Andrea. Le visite di SSO saranno svolte presso la UOD Medicina del Lavoro della AOU Sant'Andrea.

Il Datore di Lavoro, nella figura del Dirigente Referente dell'AOU Sant'Andrea, Prof. Emanuele Barbato, provvederà ad inviare alla UOD Medicina del Lavoro e all'Esperto di Radioprotezione (Ing Leonardo Baldassarre) dell'AOU Sant'Andrea i nominativi (nome cognome e riferimenti tel e mail) dei lavoratori che svolgeranno l'attività presso l'AOU Sant'Andrea.

La UOD Medicina del Lavoro dell'AOU Sant'Andrea, previa acquisizione del giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente e dal Medico Autorizzato della ASL di Rieti in riferimento al Dlgs 81/08 e D.lgs 101/20 e la copia del Libretto Personale di Radioprotezione (Dosp) e relative dosimetrie personali, della Cartella Sanitaria e di rischio e relativi accertamenti, provvederà ad assolvere gli obblighi previsti per la sorveglianza sanitaria in base al D.lgs 81/08 e s.m.i. e successivamente alla classificazione per l'esposizione a radiazioni ionizzanti (comunicato dall'esperto di radioprotezione dell'AOU Sant'Andrea) ad assolvere l'obbligo di sorveglianza medica in relazione al D.lgs 101/20. L'esperto di radioprotezione dell'AOU Sant'Andrea provvederà tempestivamente a fornire la classificazione del personale esposto a radiazioni ionizzanti alla UOD Medicina del Lavoro dell'AOU Sant'Andrea.

L'Esercente le zone classificate dell'AOU Sant'Andrea, che si avvarrà di lavoratori esterni, sarà tenuto ad assicurarne la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con il datore di lavoro della ASL di Rieti, e risponderà degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona classificata e di prestazione effettuata.

In particolare, per ogni lavoratore della ASL di Rieti che effettuerà attività in zona classificata dell'AOU Sant'Andrea, l'Esercente per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione dell'AOU Sant'Andrea dovrà:

- accertarsi, anche, laddove previsto, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 101/20 e s.m.i., che il lavoratore della ASL di Rieti, prima di effettuare l'attività nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con l'attività stessa;
- prevedere, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 101/20 e s.m.i. che il lavoratore della ASL di Rieti abbia ricevuto o comunque riceva, oltre all'informazione e alla formazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera e), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata e assicurarsi che tali previsioni siano realizzate;
- fornire specifiche informazioni e garantire una formazione in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la predetta attività va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività nonché istruzioni di lavoro adeguate all'entità del rischio radiologico;
- assicurarsi che il lavoratore della ASL di Rieti sia dotato dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari, e accertarsi del loro utilizzo;
- assicurarsi che il lavoratore della ASL di Rieti sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e che il lavoratore fruisca della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria;
- curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 101/20 e s.m.i.;
- registrare le valutazioni di dose sul libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria A e trasmetterle al datore di lavoro del lavoratore della ASL di Rieti per i lavoratori di categoria B;

- verificare che la classificazione di radioprotezione del lavoratore della ASL di Rieti sia appropriata in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere.

L'esercente la zona classificata dell'AOU Sant' Andrea, per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione e dei preposti delle attività provvederà a cooperare con il datore di lavoro della ASL di Rieti all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse organizzazioni coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva.

L'AOU Sant'Andrea e la ASL di Rieti concordano di concerto il seguente Vincolo di Dose ai sensi dell'Art. 112 punto 1 lettera c) e lettera l) come di seguito stabilito.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria A:

Corpo Intero	3,00 mSv/semestre;
Arto/Pelle	80,00 mSv/semestre;
Cristallino	3,00 mSv/semestre.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria B:

Corpo Intero	2,50 mSv/semestre;
Arto/Pelle	25,00 mSv/semestre;
Cristallino	2,50 mSv/semestre.

## **Articolo 11**

### **Osservanza dei codici aziendali**

I Dirigenti medici interessati, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 nonché del codice etico aziendale e del PIAO (tutti pubblicati sul sito aziendale delle parti contraenti).

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di condotta.

## **Articolo 12**

### **Revisione dell'accordo**

Le Parti si impegnano ad una revisione ed integrazione del presente Accordo qualora intervengano nuove disposizioni legislative e/o normative regionali, e comunque per eventuali esigenze che potranno emergere nel corso della sua applicazione. In ogni caso qualsiasi eventuale modifica al presente Accordo, dovrà essere preventivamente concordata dalle Parti e formalizzata con apposito atto integrativo.

## **Articolo 13**

### **Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Accordo, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le ragioni della raccolta dei dati personali.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per la durata del presente Accordo (un anno), o comunque per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo e, laddove i dati degli interessati dovessero confluire in cartella clinica, questi saranno conservati illimitatamente.

I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Titolare del trattamento dei dati personali è la ASL di Rieti che nominerà con apposito atto l'AOU Sant'Andrea quale Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto della collaborazione e per la durata del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

Inoltre, nell'ambito delle attività effettuate dai dirigenti medici dell'AOU Sant'Andrea presso le sedi di ASL di Rieti, i dirigenti medici dell'AOU Sant'Andrea sono designati Persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

I Dirigenti medici dell'ASL di Rieti che svolgeranno attività formativa presso l'UOC di Cardiologia dell'AOU Sant'Andrea sono designati Persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2 quaterdecies del Codice Privacy.

In caso di eventuale trasferimento di pazienti presso l'AOU Sant'Andrea la stessa acquisirà il ruolo di titolare autonomo del trattamento.

I dati personali oggetto dell'Accordo sono trattati per finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria ed altresì di gestione dei sistemi e servizi sanitari, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

In particolare, il presente Accordo si propone di istituire una gestione integrata interaziendale dei pazienti con patologia di tipo cardiovascolare non in rete tempo dipendente, nell'ambito della realizzazione di un progetto più ampio di Reti interaziendali.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate, nonché ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente Accordo.

#### **Art. 14**

#### **Registrazione e Imposta di bollo**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

L'eventuale assolvimento del bollo sarà effettuato in "modalità" virtuale, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 642/72.

#### **Art. 15**

#### **Foro competente**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere nell'ambito del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, il Foro competente sarà quello di Roma.

## **Articolo 16 Firma digitale**

La sottoscrizione del presente Accordo avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art.15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e dell'art.24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata-PEC.

Letto, approvato e sottoscritto.

**ASL di RIETI**  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Maccari

**AOU SANT'ANDREA**  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Daniela Donetti

## Allegato 1 - PROTOCOLLO OPERATIVO

Il presente Protocollo Operativo ha come oggetto la gestione interaziendale del paziente cardiologico e cardiocirurgico ed è articolato come di seguito riportato:

- **Paziente ospedalizzato** che presenta sintomatologia clinica riferita a patologie del sistema cardiovascolare non in rete tempo dipendente:
  1. Scompenso cardio-congestizio con severa valvulopatia mitralica o tricuspidalica suscettibile di cardiologia interventistica percutanea;
  2. Valvulopatia aortica suscettibile di sostituzione valvolare aortica per via percutanea (TAVI) o trapianto protesico cardiocirurgico;
  3. Severa coronaropatia suscettibile di rivascolarizzazione cardiocirurgica;
- **Paziente non ospedalizzato** che presenta sintomatologia clinica riferita a patologie valvolari del sistema cardiovascolare non in rete tempo dipendente;
  1. **Attività di Heart Team** rivolta ai pazienti ricoverati nel Presidio ospedaliero San Camillo de Lellis dell'ASL di Rieti e per la valutazione preliminare dei pazienti ambulatoriali.  
In particolare, verrà eseguita consulenza tramite l'istituto della telemedicina attivando l'Heart Team che sarà composto dai cardiologi interventisti, cardiocirurghi, anestesisti, ecocardiografisti dell'AOU Sant'Andrea e dai cardiologi della UOC Cardiologia della ASL di Rieti.  
Le attività effettuate dai dirigenti medici dell'AOU Sant'Andrea in modalità di telemedicina sono svolte durante l'orario di servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  
In casi particolari potrà essere richiesta la presenza presso l'Ospedale De Lellis dei dirigenti cardiocirurghi dell'AOU Sant'Andrea al di fuori dell'orario di servizio.
  2. **Attività di formazione** rivolta ai dirigenti medici della ASL di Rieti presso l'UOC di Cardiologia dell'AOU Sant'Andrea e inerente alle procedure di emodinamica strutturale, incluse TAVI, clip valvolari, chiusura di forame ovale pervio, chiusura auricola sinistra. I dirigenti medici della ASL di Rieti svolgeranno tale attività in qualità inizialmente di secondo operatore attivo e progressivamente di primo operatore in affiancamento a un professionista dell'AOU Sant'Andrea, in particolare per i pazienti provenienti dalla ASL di Rieti;

### Modalità di svolgimento della Procedura integrata di gestione interaziendale

**Per il paziente ospedalizzato** che presenta sintomatologia clinica riferibile a patologie del sistema cardiovascolare non in rete tempo dipendente, il percorso si attiva tramite un primo contatto telefonico tra le strutture e successivamente attraverso:

- Teleconsulenza da remoto in Heart Team richiesta dai cardiologi del presidio ospedaliero Ospedale San Camillo de Lellis dell'ASL di Rieti.
- Con l'Heart Team dell'AOU Sant'Andrea si condividono gli esami diagnostici strumentali: ecocardiografia, angioTAC coronarica, coronarografia (CVG).
- Si conclude il primo livello di valutazione del paziente;
- Si referta la teleconsulenza con stampa cartacea in cartella clinica del paziente.

**Per il paziente non ospedalizzato** con sintomatologia clinica riferibile a patologie del sistema cardiovascolare non in rete tempo dipendente, il percorso si attiva attraverso l'accesso del paziente all'ambulatorio del presidio ospedaliero Ospedale San Camillo de Lellis dell'ASL di Rieti.

In caso di patologia valvolare con sospetta o certa indicazione a intervento chirurgico o percutaneo, il caso verrà discusso in Heart Team con la modalità sopra menzionata e il paziente sarà poi inviato presso ambulatorio dell'AOU S'Andrea per valutazione finale e immissione in lista d'attesa.

I pazienti presi in carico nell'ambito della presente convenzione possono accedere alle liste di attesa della UOC di Cardiologia dell'AOU Sant'Andrea senza necessità di effettuare un nuovo primo accesso presso l'AOU Sant'Andrea.

I Referenti clinici del presente protocollo operativo, individuati dalle due Aziende all'art. 4 dell'Accordo, conddivideranno i percorsi operativi relativi alle patologie del sistema cardiovascolare non in rete tempo dipendente provvedendo al loro sviluppo, e aggiornamento ed effettuando il costante monitoraggio sull'applicazione degli stessi.